

Leggi elettorali e “*moral suasion*” del Presidente

di Leopoldo Elia

(di prossima pubblicazione in Europa)

Le nuove leggi elettorali non solo sono fuori tempo massimo rispetto alle elezioni della primavera 2006 ma presentano anche, nei testi approvati qualche giorno fa alla Camera, gravi e palesi vizi di costituzionalità.

Per comodità e persuasività di esemplificazione mi limito alla modifica della legge elettorale per il Senato che, non dimentichiamolo, avrà comunque nella prossima XV Legislatura gli stessi poteri di oggi nei confronti del governo (XIX Disp. transitoria, comma secondo, della riforma costituzionale in attesa del voto finalissimo del Senato): dunque, potrà sfiduciare l'esecutivo e legiferare con parità di poteri rispetto alla Camera. Orbene, il problema del premio per la formazione di una maggioranza in ciascuna delle due Assemblee, analogamente a quanto è disposto per la Camera dei Deputati, non è risolvibile per il Senato se si vogliono, come si debbono, rispettare le norme costituzionali oggi in vigore della Costituzione 1947. Non si può attribuire il premio in sede nazionale perché nell'originario e nel nuovo art. 57 il Senato è eletto a base regionale: il tentativo di “saltare” questo ostacolo sperimentato già in Commissione alla Camera è poi stato giustamente lasciato cadere. Ma anche la soluzione alternativa (premio attribuito in sede regionale), poi adottata nell'Assemblea di Montecitorio, viola una serie di norme costituzionali che vanno dall'art. 3 all'art. 48 della Costituzione.

L'art. 3 è contraddetto perché il premio per l'elezione dei senatori, conferito in ambito regionale è privo di ogni razionale giustificazione non potendosi garantire in nessun modo la governabilità (o, meglio, la costituzione di una maggioranza a Palazzo Madama). Nessuno è in grado di prevedere con un fondamento di ragionevole probabilità quale sarà il risultato globale dell'attribuzione dei premi nelle 18 Regioni nelle quali è possibile farli scattare: anzi non è pensiero temerario ritenere che, anziché contribuire alla governabilità, con lo scatto dei premi conferiti alla coalizione che non raggiungono il 55 per cento, si vogliono sottrarre seggi alle coalizioni che li avrebbero conseguiti con un vero sistema proporzionale (come si evidenzia dalla prima provvisoria attribuzione dei seggi alle liste o coalizioni senza ancora deformare col premio gli autentici risultati). Tra l'altro, la non applicabilità del premio prevista per il Trentino Alto Adige e per il Molise dimostra comunque l'arbitrarietà della attribuzione del premio nelle altre diciotto regioni.

Ma la violazione dell'art. 3 Cost. (per manifesta irrazionalità del premio, giustificabile solo per eleggere governi regionali) trascina con sé quella dell'art. 48 Cost. perché la differenziazione della efficacia del voto (e non soltanto quella iniziale) è vietata se non si dimostra che, almeno entro certi limiti, la differenziazione è fondata sull'obiettivo della governabilità. Ma con la nuova legge si procede in senso contrario: premiando chi ha meno voti e meno seggi e aumentando la probabilità di risultati diversi in due Camere che entrambe votano sulla fiducia al governo.

Se le cose stanno così, non mi sento di condividere l'indicazione contenuta nell'articolo del redivivo Montesquieu (*Europa*, ottobre 2005): e ciò perché sembra identificare “*moral suasion*” e accordo preventivo sui testi presentati o emendati dalla maggioranza su suggerimento della Presidenza. Ma la “*moral dissuasion*” più autentica è quella che consiste nell'indicare al vertice governativo della maggioranza che alcune norme dei testi in corso di elaborazione sono manifestamente incostituzionali, e, che, nel caso sopra esaminato, è in armonia con la Costituzione solo la proporzionale senza premio o il sistema della legge modificata dopo il referendum del 1993. In questo modo il Presidente non solo non si lega le mani per l'esercizio del potere di rinvio alle Camere, ma anzi, se, nella sua libera determinazione, addivenisse a questa misura sempre impegnativa, potrebbe anche dire che aveva tempestivamente avvertito chi di dovere della

incostituzionalità in cui la maggioranza fosse incorsa: naturalmente nel caso che si volesse insistere mantenendo il vizio denunciato dal Presidente.

Interventi di questo tipo rientrano pienamente nell'esercizio del ruolo del Capo dello Stato come garante del corretto funzionamento delle istituzioni costituzionali : siamo a fine legislatura e dunque è praticamente impossibile un tempestivo giudizio della Corte costituzionale sulle nuove regole. Evitare vizi di costituzionalità nelle leggi elettorali è più che mai necessario per prevenire la stessa delegittimazione dei risultati delle elezioni: la più grave delle iatture che possono ulteriormente deteriorare la vita costituzionale di questo paese, già tanto alterata in questa XIV legislatura.